

RACCOMANDATA

29 AGO 1985

Roma, 19

Ministero  
Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI  
DEI SERVIZI ISPETTIVI DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
E DEL PERSONALE

All'Unione Nazionale Incremento  
Pazze Equine

|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| U. N. I. R. E. |          | ROMA |
| N. 301499      | DI PROT. |      |
| POS. M/1       |          |      |
| APP. 13-8-85   |          |      |

Divisione VIII Enti Pubblici  
Prot. N° 112896 Torino

OGGETTO ~~Delibera consiliare n. 127 iniziative previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera dell'ippica.~~

Comitato

Si fa seguito alla intercorsa corrispondenza relativa all'oggetto per rendere noto che questo Ministero ha provveduto - attraverso anche l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato - ad un attento riesame degli interventi di codesto Ente in iniziative previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d'opera dell'ippica.

Da tale riesame emerge anzitutto l'infondatezza dei dubbi di legittimità della norma statutaria che prevede detti interventi. E' vero, infatti, che la legge 24 marzo 1942, n.315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura, non contiene una esplicita previsione per codesto Ente di interventi di tipo previdenziale ed assistenziale da realizzare a favore dei prestatori d'opera dell'ippica. Ma è anche vero che la citata legge è di portata generale, si limita cioè a tracciare le linee fondamentali di interventi per la protezione ed il miglioramento delle razze equine e non esclude quindi che, in sede di normazione regolamentare di attuazione, potessero prevedersi ipotesi di interventi del tipo di quelle poi esplicitamente specificate nello Statuto di codesto Ente.

D'altra parte, le iniziative in parola si ricollegano strettamente alle finalità di codesto Ente per cui si può concludivamente ritenere la piena legittimità della previsione statutaria la quale sul punto costituisce un'ipotesi di regolamentazione integrativa perfettamente legittima e consentita.

In merito, poi, alle specifiche perplessità avanzate nella riunione del Consiglio di amministrazione di codesto Ente del 12 novembre 1984 sulla erogazione di contributi a favore della Cassa di previdenza allenatori e guidatori al trotto e allenatori e fantini al galoppo, atteso che la Cassa stessa erogherebbe prestazioni in favore di professionisti e non di lavoratori di-



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI  
DEI SERVIZI ISPETTIVI DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
E DEL PERSONALE

Al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
Prot. N.° \_\_\_\_\_ Posiz. \_\_\_\_\_

OGGETTO \_\_\_\_\_

- 2 -

pendenti, si comunica di ritenere che l'espressione "prestatori d'opera dell'ippica", impiegata nella lettera n) dello articolo 2 dello Statuto di codesto Ente, sia talmente ampia e generica da consentire la ricomprensione tra i beneficiari delle iniziative previdenziali e assistenziali di tutti gli iscritti, in base alla vigente normativa.

La nozione esaminata, infatti, non riguarda esclusivamente coloro che svolgono attività subordinata, quali sono essenzialmente gli iscritti al Fondo Totip, bensì ogni soggetto che presti la propria opera, anche autonoma, nel campo dell'ippica, ed è tale, pertanto, da ricomprendere anche gli iscritti alla predetta Cassa allenatori, guidatori e fantini.

Alla stregua di quanto precede, non sembra, allo stato, necessario procedere ad una modifica allo Statuto di codesto Ente per meglio precisare limiti e modalità di intervento nelle iniziative in parola: è, invece, necessaria una rigorosa determinazione di detti limiti e modalità da parte di questo Ministero, a norma del richiamato disposto statutario.

A tali fini, lo scrivente considera che il carattere formativo e/o integrativo delle iniziative rende inderogabile l'obbligo di procedere alla quantificazione dei contributi nei rigorosi limiti imposti dall'irrinunciabile esigenza di perseguire e realizzare ogni possibile e doverosa economia, anche in ottemperanza delle direttive impartite dal Governo per il contenimento della spesa pubblica.

Circa la congruità di detti contributi, questo Ministero rileva che quelli in favore del Fondo Totip vanno, in netta prevalenza, ad incrementare i depositi in appositi conti individuali di risparmio: è comprensibile l'aspirazione degli interessati a vedersi accreditati nei conti importi crescenti ma, in mancanza di una specifica finalizzazione dei versamenti - ad



Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI  
DEI SERVIZI ISPETTIVI DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
E DEL PERSONALE

Prot. n. \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

All \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
Prot. N° \_\_\_\_\_ Posiz. \_\_\_\_\_

OGGETTO \_\_\_\_\_

- 3 -

esempio per assicurare precise prestazioni al verificarsi di determinati eventi di vita o di morte - si ritiene quanto meno impropria una valutazione, da taluni rappresentata, sulla esiguità dei fondi, esiguità che presupporrebbe un giudizio di inadeguatezza dei mezzi a conseguire i fini.

Relativamente, poi, alla Cassa per allenatori; guidatori e fantini, si deve rilevare l'esigenza di evitare eventuali squilibri nella gestione procedendo al necessario contenimento dei costi delle prestazioni e/o all'aumento delle contribuzioni da parte dei beneficiari delle prestazioni stesse, non potendosi ragionevolmente far carico a codesta UNIRE di detti squilibri, obiettivamente ad essa non imputabili.

Tutto ciò premesso, si comunica che codesto Ente può procedere - revocata la delibera n.127 e secondo i principi informativi recepiti nel provvedimento commissariale n.35 del 13 maggio 1981 nonché secondo i principi sopra esposti - alla determinazione delle contribuzioni al Fondo Totip e alla Cassa per allenatori, guidatori e fantini per gli anni 1984, 1985 e 1986 precisandosi, a tal fine, ai sensi della lettera n) dell'art. 2 dello Statuto, che le contribuzioni stesse, assunte a base quelle dell'anno 1983, possono essere aumentate in misura percentuale non superiore di quella dei tassi annui di svalutazione monetaria intervenuti o programmati.

IL MINISTRO